

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

43° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1989

Presidenza del Presidente BOMPIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modificazione dell'articolo 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, recante "Ordinamento della professione di guida alpina"» (1688), d'iniziativa dei deputati Seppia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 3, 4, 5
MANZINI (DC), relatore alla Commissione .. 3
ROSSI di MONTELERA, sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo 4
SPITELLA (DC) 4

«Norme per il trattamento di missione del personale del comparto scuola» (1718)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 5, 6, 7
CALLARI GALLI (PCI) 6
COVATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 7
MANZINI (DC), relatore alla Commissione .. 5, 6
NOCCHI (PCI) 6, 7

«Estensione dei benefici di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, a coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione» (776)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE 8

7^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (10 maggio 1989)

«Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in merito ai diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, e modifica del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, in materia di procedure di trasferimento dei professori associati» (1581), d'iniziativa dei deputati De Julio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 8, 10
CALLARI GALLI (PCI)	9
SPITELLA (DC)	9

«Norme in materia di borse di studio universitarie» (1643)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 10, 19, 21
BOGGIO (DC), relatore alla Commissione ..	16, 20
CALLARI GALLI (PCI)	13, 18, 19
COVATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	11, 17, 18 e passim
MANZINI (DC)	17, 19
SPITELLA (DC)	10, 11
VESENTINI (Sin. Ind.)	15, 16, 17

«Disposizioni sull'Istituto nazionale di geofisica in Roma» (1580)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	21, 22, 24 e passim
CALLARI GALLI (PCI)	23
COVATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	25
KESSLER (DC), relatore alla Commissione ..	22, 24
MANZINI (DC)	24
VESENTINI (Sin. Ind.)	23

I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Modificazione dell'articolo 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, recante "Ordinamento della professione di guida alpina"» (1688), d'iniziativa dei deputati Seppia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazione dell'articolo 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, recante "Ordinamento della professione di guida alpina"» d'iniziativa dei deputati Seppia, Portatadino, Gelli e Bassanini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Manzini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Come i colleghi sanno, la legge 2 gennaio 1989, n. 6, a causa di un disguido tecnico non è stata approvata dalle due Camere in un testo identico. Quindi, il Presidente della Commissione cultura della Camera, insieme ad altri colleghi deputati, ha presentato un provvedimento volto a sanare l'errore materiale verificatosi nella pubblicazione dell'atto Camera che recepiva le modificazioni, introdotte dal Senato. Fu posto ai voti quindi un testo che è leggermente diverso da quello che approvammo a suo tempo qui al Senato, relativamente ad un articolo abbastanza delicato, vale a dire l'articolo 25, laddove si prevedono i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina. Rimaneva, peraltro, nella proposta di legge dell'onorevole Seppia la possibilità di ledere le competenze delle regioni a statuto speciale.

Allora ecco che alla Camera il provvedimento ha subito recepito due emendamenti, proposti dal relatore, che eliminano ogni preoccupazione in ordine a tale problema. Il primo emendamento era volto a sopprimere, al comma 1, le parole: «e la composizione delle commissioni esaminatrici».

Attraverso tale eliminazione non si incorre nel problema che riguarda l'autonomia delle regioni. Il secondo emendamento è volto ad aggiungere, al comma 1, prima delle parole: «dell'articolo 7», le parole: «del comma 7», proprio in corrispondenza del primo emendamento presentato.

La Camera dei deputati ha approvato il provvedimento in questa forma e credo che anche noi faremo cosa buona ad approvare tale testo che sana l'inconveniente che si era precedentemente determinato, evitando in questo modo ogni possibile ed eventuale contenzioso con le regioni, in particolare tra le regioni a statuto speciale ed il Governo

centrale. In tal modo si previene ogni timore di lesione alle competenze regionali.

Vorrei far presente come tutte le organizzazioni siano state coinvolte in questo senso e siano state ascoltate. Ritengo che la soluzione adottata dalla Camera sia equilibrata ed accettabile e può fornire un quadro di riferimento preciso in questa materia. Pertanto, raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Manzini per la sua relazione.

Do lettura dei pareri trasmessi dalle competenti Commissioni. La 1^a Commissione ci informa che esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole. Il parere emesso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali è il seguente: «Premesso che la legge 2 gennaio 1989, n. 6, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina" si applica alle regioni a statuto speciale solo per le norme che espressamente fanno riferimento a dette regioni, e considerato che il disegno di legge n. 1688 appare migliorativo dell'articolo 25 della predetta legge n. 6 del 1989 sotto il profilo del rispetto delle competenze costituzionalmente spettanti alle regioni predette, esprime parere favorevole sul disegno di legge in oggetto».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPITELLA. Brevemente dichiaro che sono favorevole al disegno di legge.

ROSSI DI MONTELERA, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Vorrei innanzitutto ringraziare il senatore Manzini per la sua relazione ampia ed approfondita con la quale il Governo concorda pienamente. Il Governo si è trovato di fronte a questa discrepanza nell'approvazione del testo dovuta ad una svista tecnica del Servizio dell'Assemblea della Camera. L'errore tecnico intervenuto ha posto in rilievo anche un problema di merito. Infatti, nel dibattito svoltosi alla Camera, rispetto alle due possibili soluzioni, quella più restrittiva che qui viene proposta e quella più estensiva che era nella proposta di legge dell'onorevole Seppia, alcuni deputati avevano fatto presente il problema della salvaguardia delle competenze regionali, soprattutto a statuto speciale, problema che peraltro già in questa sede era stato evidenziato. Onde evitare ulteriori possibili dubbi sulla eventuale lesione di competenze, la Camera ha preferito approvare il testo che viene oggi presentato all'approvazione del Senato che fa riferimento, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, esclusivamente ai criteri dei corsi e alle condizioni di esame, non estendendo la normativa ad altre questioni, soprattutto alla questione della composizione delle commissioni. Si è rilevato come l'esigenza perseguita dal Parlamento riguardava la garanzia di *standards* minimi nella preparazione delle guide alpine; al contrario, nelle regioni a statuto speciale il problema è inverso, vale a dire si desidera mantenere livelli specificamente più severi e di maggior approfondimento. Tali regioni desiderano salvaguardare la tradizionale elevata qualificazione delle loro guide, il che è chiaramente consentito dal provvedimento in discussione.

Con questo testo si mantengono alcune peculiarità nella formazione delle guide alpine in tali regioni e peraltro si salvaguardano anche i livelli uniformi su tutto il territorio nazionale. Per queste ragioni, il Governo è favorevole al testo ed invita la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Art. 1.

1. L'articolo 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - *Regioni a statuto speciale.* - 1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7».

2 Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia dal giorno di entrata in vigore della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

«Norme per il trattamento di missione del personale del comparto scuola» (1718)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per il trattamento di missione del personale del comparto scuola».

Prego il relatore, senatore Manzini, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MANZINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il provvedimento si rende necessario ed opportuno a seguito del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 23 agosto 1988 che ha determinato una modifica nella materia relativa alla indennità di trasferta del personale degli uffici dello Stato, modifica che ha

provocato problemi soprattutto nel comparto della scuola. La normativa precedentemente in vigore era espressa nel decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 16 gennaio 1978 e prevedeva per i dipendenti dello Stato, della pubblica istruzione, che si recavano in missione, la possibilità di optare tra una indennità di missione completa o un'altra ridotta ad un terzo che però vedeva pagate a pie' di lista le spese di pernottamento in albergo.

Attualmente invece la normativa stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 395 all'articolo 5 esclude tale possibilità di opzione che mantiene solo per situazioni particolarissime ed in via del tutto eccezionale per alcuni alti funzionari dello Stato, se ben ricordo.

Va detto inoltre che nell'accordo intervenuto per il comparto scuola nel giugno scorso non ha potuto trovare spazio l'attuale normativa, della quale, sebbene già *in itinere*, non si è tenuto conto. A questo punto dobbiamo prendere atto che è nato un problema di particolare rilevanza per quanto concerne la formazione delle commissioni per gli esami di maturità, cioè per ben 7.015 commissioni stando ai dati che vengono allegati al presente disegno di legge. Per esse, facendo tutti i calcoli, l'attuale normativa comporta un maggior onere aggiuntivo, onere che potrebbe invece essere recuperato se nuovamente fosse lasciata ai commissari la possibilità di cui più volte hanno fatto uso nel passato, di optare per l'indennità di missione intera. In moltissimi casi infatti, per varie ragioni, ma principalmente per il fatto che molti commissari d'esame hanno ottenuto sedi relativamente vicine alla loro presidenza abituale, essi hanno preferito non servirsi dell'indennità a pie' di lista.

Ricapitolando, con l'attuale normativa lo Stato vede aumentare i suoi oneri, mentre al contrario i dipendenti vedono decurtare di un terzo la loro indennità cosa che potrà comportare la rinuncia di molti commissari alla nomina di componente della commissione per gli esami di maturità. A tale stato di cose potrà però porsi rimedio approvando il disegno di legge in titolo. In questo modo l'amministrazione otterrà un risparmio netto e il 50 per cento dei commissari che usufruirà nuovamente di tale possibilità di opzione potrà ricevere l'intera indennità che attualmente è di 60 mila lire.

Mi sembra che le considerazioni che ho esposto siano sufficienti per dimostrare che il provvedimento, che va incontro ad una esigenza tanto evidente, merita la nostra approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Manzini per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

NOCCHI. Vorrei chiedere un chiarimento al relatore. Se io faccio parte della commissione per gli esami di maturità ed abito vicino alla sede assegnata, se non richiedo la diaria avrò diritto d'ora in avanti, tramite questo provvedimento, alla completa indennità?

CALLARI GALLI. Lo spirito generale della legge è di essere lontani dal luogo dove si va ad esaminare?

MANZINI, relatore alla Commissione. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988, recante l'accordo compartimentale per il

pubblico impiego, prevede un limite minimo entro il quale può essere avanzata la richiesta, se non erro dieci chilometri. Ricordo ai colleghi che i commissari possono proporre tre sedi e spesso anche nella stessa provincia la distanza può essere di 50-60 chilometri. Si creano spesso situazioni difformi da quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica; a volte, ad esempio, i commissari portano la famiglia, optando per un appartamento, e quindi rimanendo privi del riscontro del pernottamento in albergo. Con questo provvedimento si cerca di sanare le difformità inserite nel predetto decreto, il quale vieta l'indennità di missione in misura intera, idonea per casi simili a quello che ho appena ricordato.

NOCCHI. Siamo d'accordo con il relatore.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Invito la Commissione ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Vorrei avvertire i colleghi che sia la Commissione affari costituzionali che la Commissione programmazione economica, bilancio, hanno espresso, per quanto di competenza, parere favorevole.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Ai fini della corresponsione del trattamento di missione il personale del comparto scuola può optare tra la disciplina prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e quella vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del predetto decreto.

2. Il disposto di cui al comma 1 si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo intercompartimentale di cui all'articolo 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1991-1993.

È approvato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Estensione dei benefici di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, a coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione» (776)

(Seguito della discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Estensione dei benefici di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, a coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione».

Avverto i colleghi che è pervenuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali. Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri abbiamo svolto la discussione generale. Poichè nessun altro domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo unico che, con una correzione al comma 3 di valore meramente formale, necessaria per una migliore intellegibilità del testo, risulta così riformulato:

Art. 1.

1. Coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali di istruzione secondaria di secondo grado.

2. Gli interessati dovranno esibire al Provveditorato agli studi, cui inoltreranno la prescritta domanda di equipollenza, documentazione idonea a comprovare la precedente condizione di cittadino straniero.

3. Le prove di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, possono essere sostenute dai soggetti di cui al comma 1 soltanto dopo un soggiorno in Italia di almeno sei mesi. Gli interessati possono comprovare il requisito di cui al presente comma attraverso qualunque documento proveniente dalla pubblica Amministrazione che sia idoneo a provarlo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

«Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in merito ai diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, e modifica del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, in materia di procedure di trasferimento dei professori associati» (1581), d'iniziativa dei deputati De Julio ed altri

(Seguito della discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interpretazione autentica del decreto del

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in merito ai diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, e modifica del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, in materia di procedure di trasferimento dei professori associati», d'iniziativa dei deputati De Julio ed altri.

Onorevoli colleghi, riprendiamo la discussione rinviata nella seduta pomeridiana di ieri, dopo aver ascoltato la relazione del senatore Agnelli.

Avverto i colleghi che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole al provvedimento.

Poichè nessuno domanda di parlare nella discussione generale, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. I professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, ivi compresi quelli nominati per chiamata diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, hanno gli stessi diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza italiana, inclusi l'elettorato attivo e passivo per l'elezione negli organi collegiali universitari e l'assunzione delle funzioni direttive e di coordinamento di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

È approvato.

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, è sostituito dal seguente:

«3. I posti della dotazione aggiuntiva di cui al comma precedente sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del piano quadriennale di sviluppo, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale».

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CALLARI GALLI. Dichiaro che voterò a favore del provvedimento.

SPITELLA. A nome della Democrazia cristiana, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Norme in materia di borse di studio universitarie» (1643)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme in materia di borse di studio universitarie».

Nella precedente seduta è iniziata la discussione del disegno di legge in titolo di cui sono stati illustrati i contenuti dal relatore e dal Ministro.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPITELLA. Signor Presidente, come opportunamente ha messo in evidenza il nostro relatore, senatore Boggio, il disegno di legge in discussione, che forse richiederà qualche aggiustamento, muove già nella logica della nuova situazione che si è venuta a determinare a seguito dell'approvazione della legge n. 168 del 9 maggio 1989 concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, anche se il provvedimento in titolo ha iniziato il suo *iter* prima che detta legge fosse definita.

Ritengo che ormai nell'approvare i provvedimenti riguardanti l'università si debba sempre fare un riferimento penetrante a questa nuova legge e che sia necessario anche chiarire contemporaneamente alcuni aspetti di essa che vengono messi in evidenza. Ora il primo aspetto è proprio quello che riguarda il nuovo modo di procedere nell'erogazione dei finanziamenti e i termini nei quali questa si realizzerà. Teniamo subito presente che la legge costringe ad un scansione di periodi che è duplice, esiste cioè una prima fase transitoria ed una seconda fase a regime. Io credo che anche nel provvedimento al nostro esame si debba prevedere una normativa transitoria ed una definitiva. Nel frattempo però dobbiamo chiarirci con l'aiuto del Governo qual è il significato vero che dal punto di vista finanziario riveste l'auspicata legge di attuazione dei principi sulla autonomia universitaria. Noi sappiamo bene che nell'articolo 7 della legge n. 168, al comma 2, si modifica radicalmente il sistema di erogazione dei fondi per cui alle università non arriveranno più i fondi per i vari capitoli ma flussi finanziari che sono classificati secondo tre sole categorie. Quando dunque la normativa che stiamo esaminando andrà in vigore, non avrà più senso prevedere la ripartizione dei fondi mirata per le borse di studio, per i dottorati, per gli specializzandi, eccetera. Almeno è questo quanto io intendo, ma qui inizia la fase interpretativa di quanto noi abbiamo stabilito. Poichè, ripeto, la legge istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca stabilisce che i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero - relativi alle spese per il personale dovute in base a

disposizioni di carattere generale, ai contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria e ai contributi per la ricerca scientifica universitaria - intanto dobbiamo stabilire a quale categoria appartengono i finanziamenti previsti dal provvedimento in esame. Mi chiedo cioè se essi appartengono alle spese per il personale...

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sicuramente no.

SPITELLA. Oppure se debbono essere agganciati alle spese di ricerca.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È così.

SPITELLA. Se appartengono alle spese di ricerca è evidente che a regime non c'è più un'individuazione, ma un fondo globale per la ricerca che viene ripartito dal Ministero mentre le università decidono secondo la loro autonomia. Questa è la norma a regime. Non è chiaro però quando tale regime entri in vigore. Qui allora sorge un secondo problema, onorevole rappresentante del Governo, ed è un problema che a noi spetta chiarire perchè nell'articolo 16, comma 6, della legge che istituisce il nuovo Ministero viene stabilito che fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 (legge di attuazione dei principi di autonomia) per il trasferimento alle università e alle scritture interuniversitarie di ricerca e di servizio dei mezzi finanziari, di cui all'articolo 7, comma 2, continua ad applicarsi la normativa vigente con i vincoli di destinazione ivi previsti. Quindi ciò significa che quando entrerà in vigore la nuova normativa, tali vincoli saranno superati, come io sostenevo un momento fa. Da quando, però, decorre l'entrata in vigore della nuova normativa? Perchè qui si fa riferimento al comma 1 dell'articolo 16, mentre il comma 2 afferma che, decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Ministero, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati, eccetera. Allora dobbiamo chiarire prima di tutto la portata di questa modifica radicale dell'ordinamento e stabilire se essa decorre dall'entrata in vigore della nuova legge sull'autonomia universitaria, oppure dopo un anno a far data dall'entrata in vigore della legge istitutiva del Ministero. Questo è un punto che va chiarito. Anche se è possibile intendere una cosa diversa, io ritengo che da come questa parte è impostata, il termine decorrerà dal momento in cui, una volta approvata, entrerà in vigore la legge sulla autonomia universitaria. Ugualmente però si riscontra un'altra incongruenza perchè ad un certo punto nella legge n. 168 si dice, all'ultimo comma dell'articolo 7: «Fino all'emanazione del regolamento, di cui al comma 7, per ciascuna università continuano ad applicarsi le norme ed i regolamenti vigenti in materia»; poi si aggiunge: «...con l'emanazione del regolamento di ateneo cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili».

Torno a ripetere che sarebbe importante chiarire questo punto perchè si tratta di capire quali sono i tempi che ci aspettano. È evidente però che si delineano due momenti, il primo costituito dalla fase transitoria e il secondo dalla fase definitiva. Ora a me sembra che il provvedimento al nostro esame presentato dal Governo tenga essenzialmente d'occhio la seconda fase e che debba interpretarsi come una specie di legge-quadro perchè fa l'elenco dei vari tipi di borse: borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ed ancora per attività di ricerca post-dottorato e borse di studio per il perfezionamento all'estero. La norma compresa nell'articolo 7 del disegno di legge al nostro esame secondo me va interpretata in questo senso ed io sottopongo alla Commissione questo mio dubbio. Cosa fa intanto il Ministero? A mio avviso compie una ripartizione globale di queste somme, salvo per ciò che riguarda il dottorato di ricerca, dopodichè la singola università stabilirà quante borse di studio verranno assegnate per i corsi di perfezionamento all'estero.

Il testo in discussione contiene soltanto alcuni riferimenti, ad esempio indica «una quota, non inferiore al 25 per cento dei fondi complessivamente destinati alle borse di studio, per le attività di perfezionamento all'estero».

Molte questioni sono già state discusse ed affrontate, ma io propenderei per la impostazione del testo del Governo, vale a dire che le università hanno il loro Regolamento e si muovono nella loro autonomia. Occorre tenere conto che nella legge istitutiva del nuovo Ministero abbiamo previsto una fase transitoria, dopodichè si darà piena attuazione ai principi di autonomia.

Le università sono tenute a rispettare solo le leggi e non le circolari; pertanto, accetterei questo tipo di iniziativa e di libertà. Le università avranno i loro regolamenti; lasciamo, quindi, alla loro autonomia anche la scelta sulle condizioni per le risorse da utilizzare. Noi parliamo di autonomia ma poi continuiamo a costruire gabbie di normative di carattere centralistico.

Sarei molto cauto nell'inserire le percentuali di cui all'articolo 7. In sostanza l'università può avere motivi per erogare un maggior numero di borse di studio per le attività di perfezionamento all'estero; perchè vogliamo porre vincoli all'autonomia universitaria? Il provvedimento ritengo sia apprezzabile così come è formulato ma credo che bisognerebbe perfezionare l'articolo 7; se le università sono autonome, compiranno determinate scelte con maggiore cognizione di causa.

Rimane il problema delle borse di studio per il dottorato di ricerca. Il Governo dice che per questa parte dovrà rimanere in vigore quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica, n. 382 del 1980. Il presidente Bompiani, con altri colleghi, tra cui anch'io, ha presentato il disegno di legge n. 1198 volto a modificare questa normativa proprio perchè essa non funziona; sono quindi d'accordo con la proposta contenuta nel disegno di legge n. 1198, anch'esso all'esame della Commissione.

Però, secondo me, bisognerebbe stabilire una norma che indichi che, dove possibile, le somme per le borse di studio sono per una percentuale destinate al dottorato di ricerca mentre per tutto il resto sono ripartite tra le università che poi le distribuiranno come vorranno.

Questo nella fase transitoria, perchè poi nella fase definitiva tutto andrà ripartito tra le università.

Vediamo se è possibile introdurre alcune modifiche che rendano più opportuno ed anche più rapido il meccanismo che riguarda il dottorato di ricerca. Il discorso è difficile perchè la riforma complessiva del dottorato è all'esame dell'altro ramo del Parlamento; pertanto, le modifiche di carattere generale potrebbero intervenire sia alla Camera che al Senato. Bisognerà operare un opportuno approfondimento e un coordinamento, ma io non sono in grado di addentrarmi in questa materia perchè non so a che punto è la discussione alla Camera e non conosco neanche il testo del Governo.

Certo è che dobbiamo in qualche modo svincolare il dottorato di ricerca dal legame con le borse di studio, per non dare luogo agli inconvenienti prospettati prima. Dobbiamo, d'altra parte, anche vedere se sia possibile snellire certe procedure.

Che cosa sta succedendo e che cosa è successo fino adesso? A causa dell'istituzione e dell'individuazione dei posti di dottorato o a causa delle borse di studio, il meccanismo si è inceppato continuamente, e non certo per negligenza del Ministro (ricordo che, a suo tempo, il ministro Falcucci più volte ci ha ricordato i ricorsi al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti) proprio perchè questa materia è enormemente intrecciata e farraginoso. Mettendo le mani sulla materia dobbiamo farlo in modo tale da compiere qualche progresso. Tutti dicono che il dottorato di ricerca è positivo ma si propongono tempi meno ravvicinati (ogni due o tre anni anzichè una volta l'anno) per i bandi di concorso; ricordo, inoltre, che alcuni corsi sono cominciati e sono stati interrotti. Ripeto, si tratta di una materia particolarmente intricata e sono del parere che noi non dobbiamo limitarci ad una legge transitoria. Dobbiamo emanare provvedimenti che contemplino sia una parte transitoria che una parte definitiva perchè non possiamo rivisitare ogni anno tutta la legislazione attinente.

Il discorso è da approfondire e d'ora in poi occorre definire norme di principio chiare e definitive per regolare la vita dell'università italiana.

CALLARI GALLI. Innanzitutto vorrei dire, rispetto a questo disegno di legge, che moltissimi sono i riferimenti ai vari argomenti che compongono l'intera materia. Concordo in linea di massima con le affermazioni dei vari colleghi riguardo all'autonomia. Come ha sottolineato il senatore Spitella, ci troviamo nella fase di interpretazione della legge istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Concordo anche con il fatto che questi provvedimenti dovrebbero essere tali da non pregiudicare le applicazioni della legge che però sono ancora da sperimentare.

Da parte mia vorrei innanzitutto ribadire che, se veramente vogliamo dar valore al principio di autonomia degli atenei, proprio gli aspetti iniziali del lavoro universitario e di ricerca debbono essere quelli che maggiormente hanno carattere di flessibilità e dinamicità, dove meglio si può verificare l'innovazione. Mi sembra che anche ieri, nella discussione che abbiamo compiuto in sede di Comitato ristretto, relativamente al disegno di legge sulle nuove procedure collegate al

piano quadriennale, si sia venuto delineando questo nuovo modello. Si è parlato cioè di un inizio molto flessibile e ricco di molteplicità, anche se ritengo si alludesse ai corsi di primo livello; poi si è affrontato il tema dei corsi di secondo livello, che maggiormente risentono della tradizione passata e attuale, e poi di corsi di specializzazione. A quest'ultimo riguardo mi ricollego al provvedimento che abbiamo in discussione per dire che perfezionamento e dottorato di ricerca hanno bisogno di flessibilità e dinamicità e che questi aspetti devono essere riportati il più possibile all'autonomia delle singole università. Nello stesso tempo però mi sembra anche che venissero fatti riferimenti a punti piuttosto importanti, ad esempio - il tema è stato sollevato dal sottosegretario - al diritto allo studio. Mi sembra che si tratti di un punto che va sempre ricordato, specie trattandosi di una materia come questa. In proposito io ho posto il discorso del reddito e l'ho fatto legandolo soprattutto al dottorato di ricerca per il quale, giustamente, è stata prevista una retribuzione, in quanto comporta un lavoro a tempo pieno. In proposito occorre evidenziare che, se l'anno prima si è beneficiato di un reddito diverso o se si appartiene ad una famiglia che dispone di un tipo di reddito diventa impossibile partecipare al concorso relativo e a me questo sembra un punto da sottolineare, senza per questo mettere in dubbio che è necessario favorire l'accesso di chi è meritevole. Comunque non credo che sia difficile trovare una soluzione a questo problema se tutti siamo consapevoli della sua esistenza.

C'è poi un altro punto che vorrei sottolineare e che riprendo dall'intervento del collega Spitella. Io non sono dell'avviso di moltiplicare i riferimenti e posso essere d'accordo che sentire troppi organismi può comportare inutili lungaggini. Ugualmente però ritengo che il discorso della programmazione sulle diverse aree di incentivazione debba prevedere il contributo del CUN e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnica. Io non so se il piano quadriennale può essere l'ambito da cui far scaturire la ripartizione dei fondi che rendono possibile alle università l'erogazione dei finanziamenti per i dottorati e i corsi di specializzazione in Italia e all'estero, ma mi sembra che a quel livello dovrebbe costituirsi un punto di coordinamento per poi lasciare la possibilità di maggiori finanziamenti ed erogazioni alla ricerca. Credo che questo rientri nell'autonomia dei singoli atenei ma credo anche che, rispetto alla ripartizione, un piano complessivo debba tener presente i raccordi generali con lo sviluppo scientifico, culturale ed economico del paese.

Aggiungo inoltre che nell'articolo 4, che tratta del post-dottorato, trovo una sovrapposizione col riassetto del dottorato all'esame della Camera dei deputati. Se non ricordo male dalla lettura che ho compiuto, mi sembra che emerga una maniera diversa di considerare il post-dottorato. Nel disegno di legge di iniziativa parlamentare, si parla di possibilità per i dottori di continuare la ricerca, sempre che questa venga approvata dal dipartimento o dall'istituto universitario. Non sto proponendo questa ipotesi come una soluzione su cui sono d'accordo ma solo per dire che rispetto al discorso del post-dottorato c'è discussione e per dire che prendere decisioni in questa sede senza tener presente questo aspetto può creare confusione. Rispetto al post-dottorato ritengo che si verifichino casi non piacevoli per quanto

concerne gli individui, i gruppi e le istituzioni, nel senso che, finito un dottorato e avendo in piedi un certo apparato di ricerca, ci si vede costretti a non mantenerlo perchè manca la possibilità nella istituzione di accoglierlo. Ci sono state in passato eliminazioni di dottorati dal gruppo di ricerca ed io ritengo che sia un discorso che dobbiamo affrontare a livello istituzionale. Nello stesso tempo le borse di dottorato e le borse di post-dottorato possono dar luogo ad altri problemi connessi alla permanenza nelle istituzioni universitarie e vorrei anche dire che nella proposta sul dottorato cui ho fatto riferimento si ha la possibilità di riserva per i concorsi di ricercatori e sulle quote stabilite per i dottorati.

Questi sono i problemi e le preoccupazioni che volevo esporvi.

VESENTINI. Più che parlare in generale sul provvedimento, anch'io vorrei esprimere alcune preoccupazioni, anche se condivido l'impostazione del testo che mi sembra costituire un notevole passo in avanti rispetto alla situazione precedente, la situazione delineata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Aggiungo inoltre di condividere molte osservazioni che sono state fatte, in particolare quella che metteva in luce come ancora non si riesca a vedere un chiaro coordinamento tra questo testo e la legislazione che ha istituito il nuovo Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Inoltre mi sembra non risulti neanche chiaro il coordinamento previsto rispetto alla situazione precedente, quella delineata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382. E pertanto vorrei approfittare dell'occasione per sottoporvi una serie di dubbi e perplessità. Innanzi tutto il già ricordato decreto n. 382 parla di consorzi, ma questo mi pare incompatibile con il decentramento per quanto riguarda l'assegnazione delle borse di dottorato previste nel testo che stiamo discutendo. Il consorzio infatti è composto da più università mentre qui si parla di un rettore. Occorre allora stabilire se abolire i consorzi - e se così decidessimo certo non mi vestirei a lutto - o se mantenerli. In questo caso però bisogna stabilire il meccanismo per l'assegnazione delle borse.

Per quanto poi concerne il dottorato di ricerca si fa un riferimento preciso e si dice che restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e questo accento messo sulla validità delle disposizioni di cui all'articolo 75 sembra indicare che invece restano malferme le disposizioni previste dall'articolo 76, le disposizioni relative alle commissioni.

A questo punto è lecito domandarsi: la normativa per la costituzione delle commissioni, che presenta un meccanismo piuttosto complicato, resterà in vigore oppure, sulla base di questi elementi, si può considerare abrogata? Ma come si nominano le commissioni per i concorsi? Adesso si abroga e non ci sono più commissioni di assegnazione. Bisognerebbe che restasse in vigore qualche meccanismo di assegnazione delle borse.

Il post-dottorato è qualcosa di cui si avverte la mancanza nel nostro ordinamento e siamo contenti che se ne cominci a parlare in questo disegno di legge, anche se permangono alcune perplessità. Infatti, le borse per attività di ricerca post-dottorato potrebbero dare vita a nuove

figure di precari; è un grosso problema che bisognerebbe in qualche modo fugare, inserendo qualche elemento specifico in merito, in modo da non dare adito a possibili rivendicazioni «lavorative». Apriamo il dottorato a persone sui 35 anni, le quali con ogni probabilità già hanno un lavoro; se ancora non lavorano il problema diventa cruciale. Bisognerebbe indicare chiaramente la compatibilità o meno di tali borse con altri redditi ed attività professionali, così come sottolineava anche il senatore Manzini. Ad esempio, un professore di scuola media che ha già un dottorato di ricerca, può avere una borsa di post-dottorato? Un ricercatore universitario si può mettere in congedo? Se non si specifica nulla, significa che tutto ciò è consentito; si pongono gravi problemi che bisognerebbe mettere a fuoco.

BOGGIO, *relatore alla Commissione*. Questa materia è già disciplinata nella normativa sul pubblico impiego.

VESENTINI. Ma qui si pongono varie questioni. Sarei del parere che di certe problematiche restasse traccia in ordini del giorno o possibilmente in eventuali modifiche del testo. Vedo un pericolo considerevole in merito alla costituzione di personale precario. Vedo un rischio concreto nell'articolo 4, comma 4, dove si dice: «I borsisti di cui al presente articolo possono partecipare a progetti di ricerca svolti anche all'estero presso gli enti di ricerca e le università, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382». Ritengo che l'articolo 66 sia uno dei più infelici del citato decreto perchè richiama le prestazioni a conto terzi, problema che le varie università avrebbero gradito non dover affrontare. Richiamare qui tale articolo pone un serio problema: i borsisti saranno retribuiti nell'ambito delle quote prescritte dall'articolo 66? Se lo sono, diventano parte del personale? Pertanto, ritengo sia opportuno precisare che queste persone non possono fruire delle quote indicate dall'articolo 66 del decreto.

Quanto all'accesso al post-dottorato, si pongono problemi non ancora chiariti circa l'equipollenza al dottorato; questo non riguarda più la Scuola Normale ma coloro che conseguono un dottorato di ricerca all'estero e che, al ritorno in Italia, devono chiedere l'equipollenza.

Non vorrei che si creassero questioni di lana caprina. Pertanto, ritengo opportuno aggiungere le parole: «titoli equipollenti, ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382».

Bisognerebbe cogliere questa occasione per indicare che il perfezionamento all'estero è anche un dottorato, in modo da chiarire l'attuale situazione. Mentre sono notoriamente e naturalmente autonomista, vedo con qualche perplessità il completo decentramento del perfezionamento nelle università all'estero. L'articolo 2, secondo me, è un po' confuso; occorre stabilire limiti di età non superiori a 29 anni. Chi stabilisce la qualità universitaria dell'istituto all'estero? Il rettore singolo che assegna il corso di perfezionamento? E che cosa vuol dire istituto di livello universitario? Un grosso ente di ricerca all'estero, per esempio, è l'IBM a York Town; certamente lì si fa ricerca di altissimo livello. È un ente privato di ricerca dove nostri ricercatori vanno a

lavorare per alcuni periodi. Si rende necessaria, pertanto, una precisazione circa il modo per certificare che determinati enti sono di livello universitario; non credo che tale compito sia da affidare al rettore della singola università anche per le eventuali simpatie che si potrebbero creare a livello di gemellaggio.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Noi ci preoccupiamo del circuito universitario. Se una persona autonomamente decide di compiere una ricerca presso una struttura privata, per esempio presso l'IBM, data la sua natura, farà ricerca pura che poi diventerà immediatamente applicata. Immagino, tra l'altro, che questa partecipazione non sia a titolo gratuito.

VESENTINI. Per esempio, l'IBM fa ricerca non applicata, quindi ricerca fondamentale.

Un altro esempio riguarda i National Institutes of Health di Bethesda, dove si fa anche ricerca fondamentale e non solo applicata. Allora, l'istituto nazionale di sanità federale degli USA viene escluso e non vi si può svolgere un lavoro di perfezionamento? Vedo la necessità di precisare e di accentrare questa operazione perchè, ripeto, si potrebbero stabilire legami di varia natura; si potrebbero compiere valutazioni non obiettive da parte di una singola sede universitaria, che potrebbe giudicare di livello universitario un istituto che forse non presenta determinate caratteristiche. Anche qui stabilirei i limiti di permanenza con le borse di studio.

Esiste un ulteriore problema oggettivo. Ho presentato una interrogazione in merito alla possibilità, offerta ai candidati ai prossimi concorsi per professore associato, di fruire di una certa quota se hanno trascorso tre anni presso un istituto all'estero. Secondo me bisognerebbe chiarire meglio la questione. Dopo aver fruito di un posto di perfezionamento all'estero, cosa che rappresenta di per sé un vantaggio, non si possono concedere anche quote privilegiate. Pertanto, chiarirei meglio certi termini.

Lo Stato italiano invia all'estero con i propri fondi una persona per perfezionarsi e questa non solo fruisce di tale vantaggio ma anche di una quota privilegiata. Si dovrebbe stabilire un termine di permanenza, un numero di anni non ulteriormente prolungabili ed anche rivedere se è il caso di consentire l'operazione per cui si può prendere un dottorato di ricerca con una borsa di studio, poi un perfezionamento all'estero con un'altra borsa di studio ed ancora un post-dottorato con un'ulteriore borsa di studio. Non ho opinioni precise in merito ma penso che noi dobbiamo tenere gli occhi aperti sulla cumulabilità di borse di tipo diverso.

MANZINI. Condivido moltissime osservazioni e credo che le preoccupazioni sollevate abbiano un giustificato fondamento. Condivido poi, il discorso concernente l'autonomia delle università, la quale, però, non ritengo che debba farci perdere di vista un disegno complessivo che, come giustamente è stato detto, presuppone anche un impianto legislativo che sta nascendo e che modifica in sostanza molto approfonditamente il concetto stesso di università ed il suo rapporto

con la ricerca. Il discorso sull'autonomia dunque mi pare giusto soprattutto per quanto concerne l'aspetto delle borse di studio che si rifanno ai corsi di perfezionamento, alle scuole di specializzazione e ai dottorati. Anch'io sarei tentato di definire meglio il discorso dei corsi di specializzazione all'estero, proprio per la ricchezza che questi debbono portare all'intero complesso dell'università e della ricerca italiana. Gli aiuti che prevediamo, infatti, non sono volti a fare un favore alle persone bensì al nostro sistema di ricerca che ha assolutamente bisogno di un raccordo con quanto succede nel mondo. Si è tanto consapevoli di ciò che, ad un certo punto, il testo che stiamo discutendo stabilisce: «Le università devono comunque destinare una quota, non inferiore al 25 per cento dei fondi complessivamente destinati alle borse di studio, per le attività di perfezionamento all'estero». Desidero aggiungere che, a mio avviso, questa parte andrebbe più chiaramente puntualizzata in connessione al nuovo Ministero che abbiamo costituito.

Desidero poi passare ad una seconda considerazione e dire che tutte queste borse di studio si configurano come un momento di lavoro per le persone che ne hanno usufruito, le quali, una volta laureate, per alcuni anni continuano a conseguire una preparazione che diventa patrimonio di tutti. Se ciò è vero però è altrettanto vero che la persona laureata non deve vedere le borse di studio come un obiettivo da mantenere per tutta la vita. A mio avviso dunque - e qui mi rifaccio a quanto il collega Vesentini ha già sottolineato - dovremmo precisare la questione con estrema puntualità e precisione in modo da non ricevere in futuro delle sorprese. Ritengo allora che dovremmo porre delle griglie e precisare che, tranne che nei pochi casi che verranno a rendersi indispensabili, non si deve percorrere l'intero *iter* di tutte le borse di studio o che comunque questo *iter* non deve avere un carattere continuato. La specializzazione all'estero infatti a mio avviso può anche non essere sempre collegata ad un dottorato precedente o ad una pregressa specializzazione.

Io consiglierei poi di inserire queste norme senza preoccuparci di creare una perfetta sintonia e convergenza con ciò che stanno discutendo alla Camera dei deputati. Ritengo infatti che in questo caso una doppia lettura dell'argomento può risultare molto utile per giungere ad un provvedimento il più possibile preciso.

Per la mia scarsa esperienza del mondo universitario non ho altre considerazioni da sottoporvi. Aggiungo solo che le precisazioni che precedentemente ho ascoltato dai colleghi possono da me essere condivise purchè muovano in questa grande direzione di marcia.

CALLARI GALLI. Chiedo scusa, ma non mi è chiaro il contenuto del primo comma dell'articolo 7, laddove è detto: «Per la parte non destinata alle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca».

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Fa riferimento all'articolo 3. La norma si è resa necessaria ancora per il discorso che già si è fatto in precedenza. Se noi infatti consideriamo il finanziamento dei dottorati a pie' di lista, allora occorre prima stabilire il numero dei dottorati e poi il finanziamento relativo, e *quod superest...*

CALLARI GALLI. E non c'è un criterio per questo?

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. I criteri per distribuire la somma residua sono fissati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito non so chi.

MANZINI. Esistono due fasi, una prima di passaggio sulla quale però non starei a perdere molto tempo ed un'altra di regime sulla quale invece dovremo puntare. Quindi se per la fase transitoria, che oltretutto non può essere lunghissima, visto che abbiamo previsto che entro un anno comunque avremo...

CALLARI GALLI. Non entro un anno, ma si dice in attesa della legge che dovrà dare attuazione ai principi di autonomia delle università. Il Ministro della pubblica istruzione può continuare dunque a concedere i fondi come preferisce. Questo mi sembra un punto delicato.

PRESIDENTE. Vedremo cosa risponderanno il relatore ed il Governo in proposito, quando avranno la parola per la replica.

Per il momento riterrei opportuno rinviare e non chiudere la discussione generale del disegno di legge, così da ascoltare in una prossima seduta anche l'opinione dei colleghi che non hanno potuto partecipare alla odierna discussione. Vorrei, intanto, esprimere io stesso qualche considerazione ed innanzi tutto dire quanto, a mio avviso, sia interessante il lavoro che stiamo compiendo su questo argomento, lavoro che mette in evidenza il nuovo rapporto venutosi a creare tra il Ministero dell'università e della ricerca ed il particolare settore dell'erogazione di fondi per borse di studio. Posso essere d'accordo sul decentramento, tenuto conto di questa nuova ottica che si è creata nel rapporto Ministero-università, che vogliamo sviluppare privilegiando maggiormente l'autonomia degli atenei. Tuttavia, su quanto propone il senatore Spitella, e cioè che tutto si svolga attraverso un'attribuzione di fondi all'università con una gestione del tutto autonoma di ripartizione tra i vari tipi di corsi, ho qualche riserva, perlomeno nella fase di passaggio dall'attuale al nuovo ordinamento. Infatti, noi dovremo prima di tutto stabilire come far fronte alla normativa europea, che è «specificata» per le specializzazioni della facoltà di medicina: tenete presente - infatti - che non esiste una normativa europea che valga per tutte le specializzazioni, ma solo per quelle della facoltà di medicina. Si tratta di una normativa comunitaria, che il nostro Stato deve recepire. Per cui, se avessimo già messo a fuoco anche questo regime particolare che vale per la facoltà di medicina, io sarei anche d'accordo nell'accogliere il principio del decentramento: l'intero *budget* verrebbe trasmesso agli atenei liberi di comportarsi come credono, nel rispetto tuttavia della norma. È però anche vero che non vi è ancora una norma-quadro che stabilisca, ad esempio, un inserimento a numero chiuso obbligatorio degli specializzandi della facoltà di medicina già nel Servizio sanitario nazionale come «medici in formazione». Questo richiede a monte una programmazione del numero degli studenti. Però questo è ancora lontano dal verificarsi e, come abbiamo detto nella precedente discussione sul disegno di legge n. 1198, esiste un provvedimento legislativo presentato in questo ramo del Parlamento

che dovrà un giorno o l'altro essere esaminato. Fintanto che rimarrà, come unica fonte di finanziamento la disponibilità di borse di studio erogate dal Ministero della pubblica istruzione, dovremo salvaguardare almeno questa possibilità di accesso degli specializzandi della facoltà di medicina alla regola del «tempo pieno» obbligatorio. Dunque, credo che dovremo mantenere privilegiato questo canale, perchè gli specializzandi della facoltà di medicina sono di fatto inseriti non solo per un apprendimento personale e volontario, ma collaborano all'attività delle istituzioni. Diciamo con franchezza che fa parte anche della norma europea proprio il consentire loro, in quanto medici-specialisti in formazione, di essere inseriti con compiti specifici nei reparti degli ospedali. Si tratta - in definitiva - di una disciplina del tutto particolare, dalla quale non possiamo prescindere, e bisogna mantenere una riserva sulla questione, non solo per quanto ha detto in termini generali il senatore Spitella, ma anche rispetto al procedere stesso dell'esame del disegno di legge.

Se un giorno si arrivasse all'obbligatorietà della conquista di una borsa di studio per iscriversi alle scuole di specializzazione mediche, così come avviene ora per il dottorato di ricerca, ciò mi farebbe piacere, perchè verrebbe superato un grave ostacolo nell'applicazione di una normativa europea che è molto avanzata in altri Stati, mentre noi siamo tuttora carenti e già due volte siamo stati condannati dalla Corte di giustizia per inadempienza nei confronti della norma. Ciò va sottolineato e registrato, perchè si tratta di una situazione di fatto molto grave. La nostra Commissione - peraltro - non ha da rimproverarsi nulla, perchè già nella IX legislatura ha discusso questa materia insieme alla 12^a Commissione, portando avanti l'esame di un disegno di legge che è stato approvato dalle Commissioni riunite - e il senatore Boggio lo ricorderà certamente - ma giunto in Aula fu «fermato» per mancanza di copertura finanziaria. Siamo ansiosi di riprendere appena possibile il discorso, per poterlo portare ad una soluzione definitiva.

E vengo all'ultima annotazione circa le questioni già esaminate in merito alla erogazione di borse di studio per il dottorato di ricerca, che il senatore Vesentini ha definito un fatto positivo come ipotesi da sviluppare, ed io aggiungo che la questione è nata come una necessità, dovuta al fatto che alcuni ricercatori sono in attesa di sottoporsi ad un concorso presso enti pubblici (per esempio al Consiglio nazionale delle ricerche, in strutture universitarie, e così via). Giustamente, hanno avanzato una sollecitazione per frequentare ancora l'istituto presso il quale hanno svolto la loro ricerca, non solo per completare i loro studi, ma anche per tenersi aggiornati in attesa del concorso. A mio avviso, si tratta di una richiesta contingente, nata da questa situazione di fatto che si è creata. Se però si vuole anche identificare come norma da proporre a regime nell'ambito dell'ordinamento, personalmente sarei favorevole, ferma rimanendo un'assoluta definizione giuridica di «borsa di studio». Non si tratta di precariato o di un contratto di lavoro comunque sia esplicitato, bensì di un ulteriore prolungamento dell'opportunità di sviluppare un campo di ricerca, qualora ci siano i presupposti oggettivi di interesse scientifico a farlo.

BOGGIO, relatore alla Commissione. Il mio non vuole essere un intervento riassuntivo, perchè non è il momento e perchè la discussione giustamente deve proseguire. Debbo però constatare che il disegno di

legge è talmente opportuno e giunge in un momento così importante che ha suscitato e suscita un interesse estremamente vivo e che le osservazioni sollevate fanno meditare. Però, non so come potremmo riuscire ad apportare modifiche al disegno di legge tali che tengano conto del risultato di tutte le nostre osservazioni. Ascoltando i vari interventi mi si sono aperti nuovi orizzonti: ho capito, come nel caso della senatrice Callari Galli, ciò che i colleghi vogliono dire. In un primo momento la materia appariva minacciosa, ma poi approfondendo l'argomento si sono chiariti molti aspetti, sia per l'intervento del senatore Spitella, sia soprattutto per l'intervento del senatore Vesentini. Ora, però, ci troviamo di fronte ad una casistica veramente imponente che non so come possa essere trasfusa nel disegno di legge, a meno che non si voglia «tagliare la testa al toro» decidendo di approvare il provvedimento al nostro esame così come è, per poi lasciare alle università, quando avranno ottenuto la loro autonomia di fare ciò che vorranno.

Io direi che la Commissione dovrebbe meditare su due opportunità: o si procede con la presentazione di emendamenti formali che siano studiati dai singoli senatori in maniera tale che possano opportunamente armonizzarsi nel testo oppure, se la Commissione lo ritiene, sono anche disposto a presentare un nuovo testo che tenga conto di quello che fin qui è emerso. Penso che in questa maniera possiamo arrivare a qualche risultato, altrimenti le correzioni qui apportate, tra l'altro con scarsa attenzione al coordinamento generale, potrebbero recare più danno che beneficio. È una proposta che vi rivolgo; c'è tempo per pensarci e per predisporre gli emendamenti, nella convinzione che, malgrado tutto, insieme si possa studiare qualcosa di diverso. Di fronte ad un nuovo testo possiamo discutere in maniera più compiuta e in modo tale che il nuovo disegno di legge rappresenti davvero la soluzione a tutti i problemi che qui sono stati prospettati e che non hanno trovato ancora la loro risposta.

PRESIDENTE. Se il relatore lo ritiene, potrebbe intanto, tenendo conto dell'andamento del dibattito, formulare proposte di emendamento; se saremo in grado di procedere sulle ipotesi del relatore, procederemo; se invece incontreremo difficoltà particolari, potremmo anche prendere in considerazione la possibile costituzione di un Comitato ristretto.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 12,10 e sono ripresi alle ore 12,25.

Disposizioni sull'Istituto nazionale di geofisica in Roma (1580)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni sull'Istituto nazionale di geofisica in Roma».

Prego il senatore Kessler di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, questo disegno di legge ha una dimensione finanziaria di 10 miliardi annui, cifra rilevante ma non di grande portata, e riguarda una materia importante e vitale per l'interesse del paese. L'Istituto nazionale di geofisica in Roma ha determinati compiti affidatigli dalla legge, come la sorveglianza sismica, effettuata ininterrottamente ed in tempo reale, sull'intero territorio nazionale.

Si è avuto modo di discutere e di teorizzare molto circa la funzionalità di questo servizio, sia a fini conoscitivi che di prevenzione e di informazione, soprattutto per quanto riguarda la protezione civile.

Il disegno di legge governativo propone di elevare a 10 miliardi annui il contributo ordinario erogato dallo Stato per il funzionamento dell'Istituto nazionale di geofisica in Roma che dagli anni '50 svolge l'attività suindicata, contributo che era stato fissato a 76 milioni annui. Naturalmente sarebbe da interrogarsi su che cosa sia avvenuto durante questo periodo. Per via amministrativa sono intervenuti contributi non stabili effettuati a vario titolo dal Ministero della protezione civile e da altri organismi, proprio per sollecitare il funzionamento e lo sviluppo dell'Istituto. L'Istituto in questi ultimi anni ha aumentato il suo organico, ha preparato e presentato programmi per rispondere alla esigenza che viene sancita nell'articolo 2, cioè al «compito specifico di provvedere, anche ai fini di protezione civile, alla sorveglianza sismica del territorio nazionale, 24 ore su 24», proprio per una vigilanza costante sull'intero territorio nazionale.

I 10 miliardi previsti dal disegno di legge non appaiono sufficienti per l'espletamento dei compiti dell'Istituto; anche dalla relazione tecnica riportata in calce al provvedimento emerge un onere di funzionamento per il 1989 pari a 15 miliardi. È da chiedersi come possa coprirsi tale differenza di spesa che non viene garantita dal contributo di 10 miliardi; per il 1989 forse non funzioneranno a pieno regime tutte le attività, ma per il 1990 ed il 1991 si suppone che un ulteriore contributo sia veramente indispensabile.

L'articolo 1 parla di «contributo ordinario dello Stato». Non so se questo faccia auspicare eventuali contributi straordinari che non verrebbero erogati sulla base di provvedimenti legislativi ma di atti amministrativi. Ma occorrerebbe essere chiari su tale aspetto della questione.

Chiedo al Governo ragguagli su tale argomento poichè ritengo che il funzionamento di un simile servizio sia prioritario; bisognerebbe garantirlo nella sua interezza in modo tale che gli amministratori dell'Istituto possano assumere personale e disporre di tutte le attrezzature necessarie per un servizio primario come questo. Al Governo chiedo come intenda sovvenire a tali esigenze.

Vorrei ricordare che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole, mentre non è ancora pervenuto il parere della 1^a Commissione, ma i termini per la risposta risultano ampiamente scaduti.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Kessler per l'ampia ed approfondita relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

CALLARI GALLI. Vorrei riallacciarmi alle domande poste dal relatore Kessler; anche io sono rimasta colpita dai dati richiamati dalla relazione tecnica che accompagna il disegno di legge. Sarebbe utile con il nuovo provvedimento porre fine agli atti amministrativi con cui finora si è sopperito alla necessità dell'Istituto. Bisognerebbe affrontare la questione in altro modo non perpetuando l'antica situazione.

All'articolo 4 si dice: «All'onere derivante dalla attuazione della presente legge... si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856... all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo all'Istituto nazionale di geofisica"». È questa la giustificazione per la quale non si copre l'intera somma necessaria al buon funzionamento dell'Istituto? Questa è la domanda che mi sono posta e desidererei una risposta precisa.

VESENTINI. Vorrei sottolineare che condivido le osservazioni e le perplessità del relatore e della collega Callari Galli in merito alla differenza di circa 5 miliardi tra l'onere di funzionamento e i 10 miliardi previsti dal Governo per il finanziamento ordinario dell'Istituto, tanto più che è prevedibile che le spese sono destinate ad accrescersi.

A me sembra di ricordare, e sarebbe interessante verificarlo, qual è la ragione di questi 10 miliardi. Mi sembra cioè che la legge finanziaria avesse già previsto questa cifra e secondo me è proprio per tale motivo che la 5^a Commissione, in questo periodo così particolarmente avara di pareri favorevoli, in questo caso si è invece espressa positivamente e con molta rapidità.

Per quanto concerne la relazione tecnica, a me che non sono un esperto in materia, sembra di poter dire che si tratta di un Istituto dimenticato per il quale il finanziamento ordinario non è stato modificato dal 1950 ad oggi, tanto è vero che le sue strutture sono superate come dimostra la spesa di 1 miliardo 148 milioni e spiccioli per il canone relativo al collegamento via cavo con la SIP. Oggi persino gli istituti con una assai minore, anzi nulla, interferenza con le calamità naturali - l'INFN per esempio - sono dotati di apparecchiature per i collegamenti via satellite. È impensabile che l'Istituto nazionale di geofisica, che deve ricevere e trasmettere in tempi reali informazioni su situazioni di emergenza faccia ancora affidamento sui cavi SIP. Ritengo questo aspetto, come ho detto, un indice di invecchiamento dell'Istituto che non dispone di una rete valida di controlli, a differenza di altri paesi.

Occorre poi chiedersi come l'Istituto risolverà la questione concernente il pareggio di bilancio pur con i 10 miliardi che questa legge gli assegnerà nel caso venisse approvata, come mi auguro. Restano infatti sempre 5 miliardi mancanti. È vero che il Ministero della pubblica istruzione ha adottato nuove terminologie e per l'Istituto di alta matematica, per esempio, si è fatta distinzione tra contributi ordinari, contributi straordinari e contributi integrativi. Probabilmente anche per il caso che stiamo discutendo si farà ricorso ad una voce di questo genere e in questo modo si avrà una copertura per via amministrativa. Vorrei comunque che questo punto ci venisse chiarito.

MANZINI. Ritengo che dovremo approvare il provvedimento sottoposto al nostro esame cosicchè in questi tre anni l'Istituto possa lavorare senza l'acqua alla gola, nonchè aggiornare le sue tecniche ed inserirsi nel progetto più generale di protezione civile che si sta delineando.

PRESIDENTE. Se mi è consentito anch'io vorrei sottoporvi qualche osservazione. Sono soddisfatto che proprio alla nostra Commissione spetti interessarsi di un servizio così importante per la comunità nazionale.

Poichè infatti i servizi dello Stato di tipo - definiamolo così - «routinario-applicativo» per la sorveglianza di specifici fenomeni hanno sempre un referente universitario (o parauniversitario) molto qualificato, mi fa molto piacere che la nostra Commissione mantenga questa prerogativa di vigilanza su di essi, nell'ambito della propria competenza.

Ciò detto vorrei avere maggiori informazioni sull'attività prevista dall'articolo 2 in cui sono ricordati non solo i compiti specifici dell'Istituto, consistenti nel provvedere alla sorveglianza sismica del territorio nazionale 24 ore su 24, ma anche su altre attività che andrebbero migliorate ed incrementate ricorrendo a nuovi metodi di segnalazione e trasmissione delle notizie.

In base ai compiti specifici ogni scossa sismica, per piccola che sia, viene registrata e di essa si informa la rete generale e soprattutto la protezione civile affinché in caso di disastro essa intervenga. Accanto a questi compiti però ne sono previsti altri di ricerca e di studio dei fenomeni precursori del sisma e, a mio avviso, è proprio questo il nucleo principale da sviluppare, così come hanno fatto i giapponesi. L'individuazione di tali fenomeni mi sembra infatti particolarmente indispensabile in un paese come il nostro così ricco di vulcani più o meno attivi e che si trova in una zona, il Mediterraneo, in cui la crosta terrestre è particolarmente attiva.

Del resto il potenziamento della ricerca, che a me sembra così importante, era già previsto nell'ambito del progetto finalizzato del CNR. In proposito, allora, vorrei anche conoscere quali siano stati gli accordi intercorsi tra l'Istituto di geofisica ed il CNR e come, eventualmente, sia stato utilizzato il personale.

Concludo tornando a ripetere che il caso che si presenta alla nostra attenzione è di estrema importanza e che è nostro dovere svilupparne tutte le potenzialità. Trasferiremo questa esperienza anche in altri ambiti, ad esempio per quanto concerne il fenomeno delle acque, e la promozione scientifica degli studi al riguardo.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Ringrazio tutti i colleghi intervenuti e in particolare il Presidente che ha completato il quadro di competenze che l'Istituto di geofisica dovrebbe venire a ricoprire. Ritengo che occorra garantire all'Istituto il finanziamento totale delle sue esigenze, così che esso possa svolgere i servizi che gli competono nonchè svilupparli. Poichè quest'anno sono solo 10 i miliardi previsti dal piano triennale, chiedo al Governo di impegnarsi a riesaminare

durante quest'anno la congruità del finanziamento per eventualmente intervenire con un provvedimento integrativo che garantisca la sicurezza e la continuità del servizio e non renda necessario il ricorso a sotterfugi per completare il finanziamento necessario.

Con questo impegno, che chiedo al Governo di accettare e che desidero risulti dai nostri lavori, propongo che venga approvato rapidamente il disegno di legge in titolo.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto concerne i chiarimenti richiesti in particolare dal Presidente mi riservo di fornire alla Commissione ulteriori elementi. Intanto faccio presente che definire un contributo ordinario di 10 miliardi rispetto alla situazione precedente costituisce comunque un dato significativo, anche perchè non tutto il bilancio dell'Istituto deve essere coperto dal contributo ordinario dello Stato. Come giustamente osservava il Presidente, infatti, l'Istituto presta servizi a cui ricorrono diverse amministrazioni centrali e periferiche dello Stato con relative contribuzioni da parte loro, tariffe e così via. In ogni modo non ho difficoltà a raccogliere la raccomandazione che il relatore mi ha rivolto per verificare la congruità di questo finanziamento ed eventualmente provvedere in sede di legge finanziaria 1990.

Con queste considerazioni chiedo anch'io che il disegno di legge venga approvato rapidamente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1989, il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di geofisica in Roma, fissato in lire 76 milioni annui dalla legge 28 dicembre 1950, n. 1138, è elevato di lire 10.000 milioni annui.

È approvato.

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale di geofisica continua a svolgere i compiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 880, e assume, con la presente legge, il compito specifico di provvedere, anche ai fini di protezione civile, alla sorveglianza sismica del territorio nazionale, 24 ore su 24, e al coordinamento delle reti sismiche locali gestite da altri enti o organismi pubblici, nonchè alla promozione di ricerche nel settore della sismologia, ivi compreso lo studio dei fenomeni precursori.

2. Il secondo comma dell'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, è soppresso.

È approvato.

Art. 3.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto dell'Istituto è adeguato alle disposizioni dalla stessa previste.

È approvato.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Contributo all'Istituto nazionale di geofisica».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI